


REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale lavoro, formazione,
commercio e pari opportunità

Prot. N. 0043809 / A - / LETT
dd. 09/11/2011 Class. COM-4-0



LET. 2011



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
AREA III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo

Roma, DAIT - Direzione Centrale UTG e Autonomie
Prot. Uscita del 31/10/2011
Numero: **0015357**
Classifica: M/

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio
e Pari opportunità
Servizio Commercio
Via San Francesco 37
34133 Trieste
(rif. Prot. n.0015283/P-/ del 3.5.2011)



(Allegati: 1)


OGGETTO : Articolo 6 del Decreto Legge 117/2007, convertito, con modifiche, dalla legge 160 2007, come da ultimo modificato d integrato dalla legge 120/2010: applicabilità alle riunioni straordinarie di persone.

Si riscontra la nota sopra evidenziata con la quale codesta Regione ha richiesto il parere di questo Dipartimento in ordine alla problematica rappresentata dall'Associazione Intercomunale del Bacino CELLINA – MEDUNA in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 6 del D.L. 117/2007, nel testo modificato dall'art. 54, comma 2, della L. 120/2010 ed in particolare, del comma 2 - quater della disposizione in argomento.

Al riguardo, si concorda con l'avviso di codesta Regione circa l'applicabilità della norma da ultimo citata, oltre che ai titolari e gestori di esercizi pubblici muniti della licenza rilasciata ex art. 86, commi 1 e 2 T.U.L.P.S., anche nelle ipotesi di riunioni quali quelle che si tengono in relazione a sagre, fiere, mercati e manifestazioni varie ove vengano vendute o somministrate bevande alcoliche.

Sulla vicenda, è stato acquisito, per gli aspetti di competenza, l'allegato parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza il quale ha ritenuto di "confermare integralmente quanto rappresentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
(Inferiore)

 **COMUNE DI ZOPPOLA**
Prot.N. 0020080 / A
Data: 09/11/2011 Class:9-4



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Rif. n. 0009335 del 14.6.2011

OGGETTO: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Applicabilità alle riunioni straordinarie di persone dell'art. 6 del D.L. 117/2007, convertito, con modifiche dalla Legge n. 160/2007, come da ultimo modificato dalla Legge n. 120/2010.

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo

ROMA

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di questo Ufficio, in ordine all'applicabilità del comma 2-quater dell'art. 6 del D.L. n. 117/2007 - testo modificato dall'art. 54, comma 2 della Legge n. 120/2010 - oltre che ai titolari e gestori di esercizi pubblici muniti della licenza rilasciata ex art. 86 T.U.L.P.S., commi 1 e 2, anche alle riunioni che si tengano in sagre, fiere, mercati e manifestazioni varie, ove vengano vendute o somministrate bevande alcoliche.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si intende osservare che l'intitolazione della Legge in questione evidenzia l'aspetto teleologico della normativa e, cioè, quello di prevenire l'abuso di alcol in funzione della tutela della circolazione nell'ipotesi che il cliente assuntore si trasformi in soggetto circolante. Infatti il citato art. 6 rappresenta una previsione complementare alle norme che disciplinano la circolazione stradale e, per molteplici aspetti, è strumentale alla prevenzione delle condotte illecite sanzionate dal Codice della Strada.

L'interesse pubblico curato primieramente nella fattispecie è, dunque, rappresentato dalla sicurezza stradale e, pertanto, non assumono principale rilievo i profili attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica in generale, se non in via mediata e riflessa: diversa è, infatti, intuibilmente, l'influenza del tasso alcolemico, sull'equilibrio psico-fisico di un soggetto, a seconda che guidi un mezzo circolante, anche ad alte velocità (seppure non consentite ma potenzialmente raggiungibili), ovvero che soste o circoli come pedone.

Il testo normativo *de quo*, in particolare l'art. 6 citato, lascia intravedere una volontà legislativa di apertura nei confronti dei soggetti investiti del potere di regolamentazione e, quindi, legittimati all'emissione di provvedimenti con funzioni preventivo sanzionatori.

Non appare possibile sottacere, tuttavia, che nei luoghi in cui è elevata la concentrazione di persone, il consumo di bevande alcoliche al di fuori degli esercizi autorizzati alla somministrazione, ingenera episodi e comportamenti aggressivi e violenti connessi all'abuso di alcol, determinando turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana, favorendo fenomeni di degrado urbano e alimentando la vendita abusiva delle bevande alcoliche.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Negli ambiti territoriali oggetto delle ordinanze sindacali, si ritiene ineludibile l'adozione di provvedimenti posti a regolamentare la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali a ciò deputati e alle loro pertinenze, al fine di prevenire comportamenti aggressivi e garantire la sicurezza urbana su strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

Ciò premesso, la citata Legge n. 120/2010, all'art. 54, concernente modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne, al comma 2-*quater*, nel prevedere la presenza di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico messo a disposizione della clientela, richiama i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2; tale comma 2 impone l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche alle ore 3 e nelle tre ore successive, per gli esercizi ove si svolgano, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici.

Nel recente parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico a questo Ufficio, in occasione di considerazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante la normativa di settore, si è chiarito quanto segue.

L'art. 1, comma 1, della citata disposizione normativa, recita: *"Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati"*.

Con riferimento a detta disposizione, per spazio comune ad altri esercizi nel quale viene installato il bancone per la mescita, si deve intendere l'area attrezzata descritta dall'art. 1 sopra citato e, pertanto, autorizzabile.

Infatti, anche se il titolo autorizzatorio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è strettamente correlato all'esistenza di "locali", peraltro espressamente richiamati nelle disposizioni di cui alla citata Legge n. 287, artt. 1, 3, 5 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 65 commi 5, 6, 8, il richiamo alla "superficie aperta al pubblico", attrezzata per il consumo sul posto, non va inteso come alternativa all'esistenza del locale, ma è finalizzata a consentire la fruibilità del servizio di somministrazione, non solo all'interno del locale ma anche nell'area esterna.

Pertanto, nonostante il riferimento ai "locali" contenuto nelle citate disposizioni, e il connubio inscindibile tra autorizzazione e locale, si è ritenuto che ciò non significhi obbligatoriamente l'esercizio in un locale chiuso.

Non può non tenersi conto, infatti, dell'evoluzione avvenuta (basti pensare, in particolar modo, nell'ultimo decennio, all'ambito delle strutture denominate "centri commerciali") che ha comportato anche una diversa organizzazione degli spazi adibiti alle ordinarie attività di mercato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

In proposito, è appena il caso di rammentare che l'unica normativa applicabile in materia di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è quella di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 citato, in quanto la valutazione dei requisiti di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. va necessariamente effettuata in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991. Il rilascio dell'autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande anche alcoliche, di qualsiasi gradazione, di cui alla citata legge, compete, come noto, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 616/1977, al Sindaco del Comune ove ha sede il locale - trattandosi di funzioni di polizia amministrativa conferite agli Enti locali - così come fanno capo al Sindaco la revoca e la sospensione del titolo abilitativo nonché le sanzioni conseguenti all'esercizio abusivo della licenza e al venir meno dei requisiti che la legge prescrive per lo svolgimento di detta attività.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini di un contributo per il riscontro alla richiesta dell'Associazione Intercomunale del Bacino Cellina - Meduna, si ritiene di confermare integralmente quanto rappresentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, circa la necessità di applicare il comma 2 *quater* del vigente art. 6 all'attività di somministrazione di bevande alcoliche in occasione di sagre, fiere, mercati e manifestazioni varie, condividendo l'orientamento espresso anche da codesto Dipartimento.

p. Il Direttore dell'Ufficio

(Cassio)

Am/